

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE SPEZZANO ALBANESE
LICEO SCIENTIFICO "V. BACHELET" - IPA
Via Nazionale 328 -87019 Spezzano Albanese (CS) (Tel e Fax
0981/953570)
CODICE MECCANOGRAFICO **CSIS05300V** C.F. 88001870786
csis05300v@pec.istruzione.it
csis05300v@istruzione.it
www.liceospezzano.it



Prot. 3982 C/14
DEL 12/12/2013

REGOLAMENTO D'ISTITUTO UTILIZZO E CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. lgs. 112/98 e dal D.P.R. 275/99;
- VISTE le norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia di impiantistica e urbanistica sportiva;
- VISTA la Legge n. 626/94 e ss.mm. ii;
- VISTO il D. lgs. n. 81/98;
- VISTO il D.I. n. 44/2001;
- VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n. 94/97 – D. Lgs. N. 297/97;
- VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge n. 15/2009;
- VISTA la vigente CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ' DELLA PROVINCIA DI COSENZA
- VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento riguardante l'Attività' negoziale della scuola prot. 2246 C/14 del 21/09/2013;

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola azione riguardante l'uso e la concessione della palestra scolastica;

RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto, la modalità, i limiti della concessione e dell'utilizzo della palestra scolastica ai sensi della normativa vigente in materia;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Principi Generali e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare, nel rispetto della promozione sociale, culturale e civile della scuola e dei cittadini del territorio, le seguenti materie:

- Definizione delle modalità di utilizzo della palestra e delle sue pertinenze da parte degli alunni della scuola;
- Definizione delle modalità di utilizzo della palestra scolastica, delle sue pertinenze e delle attrezzature della palestra da parte di altre istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni sportive, Enti riconosciuti dal CONI, con finalità coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

Art. 2 – Utilizzo della palestra da parte degli alunni della scuola

- 1- L'uso della palestra e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività :
 - a- lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
 - b- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;
 - c- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici;
 - d- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto.
- 2- L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche.

Art. 3 – Norme di comportamento

- 1- Non è consentito l'ingresso degli alunni in palestra se non accompagnati da docente di educazione fisica nel percorso dalla classe lungo il viale della scuola fino alla stessa palestra.
- 2- Al suono della campana gli studenti della classe che hanno lezione di Educazione Fisica, aspetteranno in classe il docente, il quale prenderà il registro di classe e lo porterà con sé in palestra avendo cura di segnalare per iscritto quanto degno di nota secondo la normativa

vigente. Il tragitto dalle aule alla palestra e , viceversa, va effettuato spostandosi in gruppo, non è consentito a nessun alunno di allontanarsi dal gruppo classe se non autorizzato dal docente il quale ha, comunque, la responsabilità di tutti gli alunni dalla classe, al tragitto nella palestra, alle attività che si svolgono in palestra all'uso dei servizio presenti nella palestra, allo spostamento di rientro in classe al termine dell'ora (è da considerare che l'ora di educazione fisica va calibrata calcolando il tempo di percorso di andata/ritorno dall'aula alla palestra, affinché non si verifichino ritardi degli alunni in classe per lo svolgimento delle attività didattiche dell'ora successiva). Chi ha bisogno di usare i servizi può farlo prima dell'inizio della lezione oppure dopo, per evitare che questa venga spesso interrotta dalle continue richieste. Inoltre si raccomanda di utilizzare gli appositi cestini per buttare fazzolettini e altri rifiuti.

- 3- Non è consentito l'ingresso in palestra né agli alunni ,né ai docenti, né al personale ATA, né agli autorizzati, se non avendo preventivamente indossato scarpe da ginnastica. Le scarpe da ginnastica che si usano in palestra devono avere la suola pulita in modo da non lasciare segni sul pavimento (le scarpe non devono perciò essere le stesse che si usano per venire a scuola) .
- 4- Gli studenti devono essere forniti di scarpe di ricambio e abbigliamento adeguato all'attività motoria a seconda delle stagioni; Si auspica che al termine della lezione gli studenti provvedano alla propria igiene personale. Per l'igiene personale portare una maglietta di ricambio (sapone ,deodorante ed asciugamano);
- 5- Coloro che non svolgono la lezione pratica, sono tenuti ad essere, comunque, presenti in palestra, a seguire la lezione e a collaborare con l'insegnante;
- 6- E' fatto divieto assoluto di fumo;
- 7- Non si possono studiare altre materie durante le ore di educazione fisica né tantomeno si possono portare libri e/o materiale scolastico in palestra né cibo di nessun genere.
- 8- Gli alunni che si giustificano, per mancanza di tuta e scarpette o perché indisposti, sono tenuti a seguire la lezione ed a parteciparvi svolgendo all'occorrenza mansioni di arbitro, se-gnapunti e quanto altro sia nelle loro possibilità per aiutare;
- 9- E ' consentito portare solo una bottiglietta d'acqua. Il docente è responsabile del rispetto di tali norme;
- 10-Non è consentito lasciare le palestre senza l'autorizzazione del proprio docente;
- 11-Durante la lezione non è possibile entrare o rimanere nello spogliatoio, né recarsi in altri locali, né soprattutto sostare nello spazio esterno alla palestra;
- 12-Durante la lezione di Educazione Fisica gli alunni sono tenuti ad una condotta disciplinata e ad un linguaggio educato. In particolare sono assolutamente da evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri (ad esempio arrampicarsi sugli attrezzi, saltare o scivolare sui materassi, colpire, o peggio, calciare il pallone in modo violento).

- 13- Le strutture e tutto il materiale sportivo vanno utilizzati con cura e gli alunni al termine delle lezioni sono tenuti a collaborare al loro riordino.
- 14- All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica.
- 15- I capi di abbigliamento dimenticati nello spogliatoio, se ritrovati, verranno conservati solo per 15 giorni dal personale ATA preposto alla palestra; pertanto sarà premura degli studenti informarsi sul loro ritrovamento. Gli oggetti dimenticati saranno conservati invece fino alla fine dell'anno scolastico.
- 16- Gli insegnanti, il personale ATA preposto alla palestra, la scuola non sono responsabili dei beni di valore di proprietà degli studenti che possono essere riposti negli appositi armadietti. Ogni studente si premurerà pertanto di portare un piccolo lucchetto.
- 17- L'alunno che si infortuna durante la lezione deve comunicarlo il più presto possibile all'insegnante di educazione fisica, qualora questi non se ne sia accorto direttamente. Il docente provvederà a presentare denuncia dell'infortunio in segreteria ai fini assicurativi, ed è comunque responsabile, esonerando la scuola, di eventuale mancata comunicazione ufficiale alla scuola.
- 18- Tutti gli alunni che intendono partecipare alle attività del Gruppo Sportivo, alle gare interne o a quelle dei campionati studenteschi, devono presentare la certificazione medica prevista dalla normativa.
- 19- La presenza alle lezioni di gruppo sportivo sarà rilevata dai docenti. Le famiglie potranno rivolgersi agli stessi per avere informazioni sulla frequenza dei propri figli
- 20- Non è consentito far entrare alunni di altre classi che non svolgano attività di educazione fisica.
- 21- Durante lo svolgimento dell'attività curricolare qualora dovessero trovarsi in compresenza due docenti di Educazione Fisica e le rispettive classi, sarà necessario che questi utilizzeranno la palestra in comune prestando molta attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza e alla gestione oculata degli spazi di gioco e dell'uso delle attrezzature.

Art. 4 - Uso prioritario della palestra

L'uso della palestra da parte degli alunni dell'I.I.S. L. Sc. "V. Bachelet" – IPA ha la precedenza assoluta su qualunque altra richiesta.

Art. 5 – Concessione in uso della palestra modalità e limiti

1- La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva esclusivamente riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola;

2- Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta formativa e comunque rese immediatamente disponibili per esigenze di natura istituzionale legate alla scuola o a manifestazioni di riconosciuto interesse locale e nazionale;

3- L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente proprietario e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato come da "Convenzione per la concessione in uso delle palestre degli istituti scolastici di proprietà della Provincia di Cosenza" stipulata tra l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ed il CONI – art. 4 ;

4- La richiesta , come da art. 5 della citata convenzione , redatta su apposito modulo reperibile presso il CONI , deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

5- Le assegnazioni e i criteri di priorità sono contenuti nell'art. 6 della Convenzione.

6- La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. La palestra viene concessa dal lunedì al venerdì e scade in ogni caso automaticamente il 30 maggio di ogni anno.

L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

Art. 6 Contenuti e limiti della Convezione per la concessione in uso della palestra da parte del dirigente - obblighi del concessionario e della scuola

- 1- Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario;
- 2- La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata;
- 3- La concessione è limitata alle attività di allenamento, alle attività agonistiche e alla presenza di pubblico corrispondente ai posti a sedere sugli spalti di cemento presente all'interno della stessa palestra;
- 4- Il concessionario deve sottoscrivere una formale dichiarazione con la quale si impegna sotto la propria responsabilità :
 - Ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - A segnalare tempestivamente alla Dirigenza o all'Ente proprietario ogni danno che si possa verificare alle persone e/o strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivati dall'uso della struttura;
 - A sollevare l'ente proprietario e la scuola da ogni responsabilità per danni a persone e cose anche di terzi, che possono verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - A contrarre idonea polizza assicurativa per responsabilità civile in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti scolastici di proprietà provinciale e, detta polizza, dovrà avere un massimale minimo di € 1.000.000;
 - A produrre una fideiussione con un massimale minimo di € 10.000 a favore della Provincia e della scuola quali soggetti terzi nei cui confronti opera anche il diritto al risarcimento di eventuali danni arrecati all'impianto ed alle sue attrezzature in conseguenza dell'attività svolta, nonché all'attività didattica della scuola;

- A munirsi di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati sia a terzi;
- Ad assumere a proprie carico le spese per la pulizia dei locali e quelle concesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- A sottoporre ai propri aderenti qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- Ad assicurare la presenza durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva di un dirigente responsabile munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'associazione o ente;
- A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- A provvedere a proprie spese in occasione di manifestazioni, disciplina e controllo degli ingressi sorveglianza e servizi d'ordine servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- A non apportare trasformazioni, modifiche e migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto dell'ente provinciale;
- Il concessionario è responsabile della disciplina del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che con essi si dovessero introdurre negli stessi;
- Gli iscritti alle associazioni concessionarie non possono accedere alla palestra se non accompagnati da almeno un dirigente o da un allenatore;
- L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno della palestra deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione provinciale di Cosenza a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire in tempi indicati nell'atto di concessione e, comunque, nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che seguono quella considerata. Gli indumenti non possono essere depositati o lasciati nei locali della palestra al termine delle attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono invece essere depositati e lasciati negli appositi spazi individuati precedentemente e previa autorizzazione dell'ente proprietario. In ogni caso l'ente proprietario e la scuola non rispondono in nessun caso di eventuali furti, danni dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

- Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dell'area esterna di pertinenza della scuola a partire dall'ingresso principale, dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi dei servizi ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della provincia al fine di restituirli alla scadenza della concessione nello stato di perfetta efficienza.
- Il concessionario deve segnalare tempestivamente alla scuola o all'ente proprietario ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
- Il concessionario non può ad alcun titolo, alienare, e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione, per eventuali sostituzioni rese necessarie alle esigenze d'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;
- Il concessionario deve relazionare alla scuola e all'ente provincia sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nel corso del periodo di utilizzo dell'impianto, le relazioni devono essere presentate al 31 gennaio e al 31 maggio di ogni anno;
- Il concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza;
- Il concessionario deve mettere a disposizione della scuola gli impianti sportivi nelle giornate di sabato e domenica e festivi per manifestazioni campionati ufficiali a carattere cittadino nazionale ed internazionale sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti;
- Il concessionario che intende avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- Il concessionario è tenuto a proprie spese e cura alla manutenzione ordinaria delle strutture concesse previa autorizzazione della scuola e dell'ente proprietario e, comunque, assume la responsabilità per danni e rischi che possano derivare da questi interventi.
- Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

- E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione
- Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.
- In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario e della scuola

Art. 7 - Responsabilità del concessionario

- Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone o cose anche a terzi, che possa derivare durante la durata della concessione.
- L'ente proprietario e la scuola sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono sia nei confronti degli interessati, sia di altri soggetti in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il concessionario.
- Il concessionario rilascia a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 8 Sospensione della concessione

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista, inoltre, quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti non praticabili secondo la normativa sulla sicurezza.

La scuola si riserva la facoltà di sospendere le autorizzazioni in caso di violazione accertate di una qualsiasi delle clausole previste nel presente Regolamento.

Art. 9 Revoca della concessione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi la scuola revoca la concessione fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni alle attrezzature sportive di proprietà della scuola e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

La scuola si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 10 Risoluzione del rapporto di concessione

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla scuola un preavviso di almeno 2 mesi per le concessioni di lungo periodo e di almeno 8 giorni per quelle di breve periodo.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nella convenzione qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 11 Prescrizioni in materia di Sicurezza

- 1- Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e ss.mm.ii.. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
- 2- Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta impegnandosi a rispettare e ad applicare quale garante delle norme sulla sicurezza, che rispetta le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla salubrità e sulla salute pubblica.
- 3- È fatto assoluto divieto ai docenti, al personale ATA, agli alunni e agli eventuali concessionari di utilizzare le uscite di emergenza (porte antipánico poste ai lati della palestra) se non per effettiva necessità, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 Pubblicità del regolamento

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, l'affissione all'albo pretorio on line e copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 15 Foro competente


Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Castrovillari.

**ADOSSATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA
DEL 12 DICEMBRE 2013 DELIBERA N° 5**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO**

Arch. Domenico Carmine Martucci

Martucci Domenico Carmine



IL DIRIGENTE

dott.ssa Marietta Iusi

Marietta Iusi